

Civile Ord. Sez. U Num. 24967 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: CHINDEMI DOMENICO

Data pubblicazione: 23/10/2017

ORDINANZA

sul ricorso 18301-2016 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal:

TRIBUNALE DI ROMA, con provvedimento n. 19/2016 depositato il 19/7/2016 nella causa tra:

CONDOMINIO VIALE GIUSEPPE MAZZINI 119 - ROMA, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 2, presso lo studio dell'avvocato LEANDRO BOMBARDIERI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

618
17

contro

ROMA CAPITALE, EQUITALIA SUD S.P.A.;

- resistenti non costituitisi in questa fase -

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Paola Mastroberardino, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiarino, in accoglimento del proposto conflitto, la giurisdizione del giudice tributario.

Ritenuto che

la sezione tributaria della Corte di Cassazione rimetteva la causa alle Sezioni Unite per la decisione sulla questione di giurisdizione a seguito del relativo regolamento proposto dal Tribunale di Roma avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma in data 23 10.2013 – sez 53 – nel giudizio promosso dal Condominio di Viale Giuseppe Mazzini 119-Roma nei confronti di Roma Capitale e di Equitalia Sud s.p.a. per l'annullamento dell'intimazione di pagamento della TOSAP nell'anno 1997 (tassa di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche).

Si costituiva il Condominio chiedendo la declaratoria della giurisdizione del giudice tributario

Considerato che

L'opposizione avverso la cartella esattoriale per il pagamento della tassa per l'occupazione di aree pubbliche (TOSAP) appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2, Comma primo, lettera h, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione al capo II del D.Lgs. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mentre rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - a mente dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e succ. modif. - la cognizione delle controversie

relative al canone di concessione (COSAP), istituito dall'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e succ. modif., a partire dal primo gennaio 1999 (Cass. sez. U, Sentenza n. 15593 del 03/07/2009, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 11967 del 31/05/2011, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1239 del 21/01/2005)

Non rileva che il Condominio abbia ottenuto dal Comune l'annullamento di avvisi di accertamento relativi alla COSAP e il riconoscimento del diritto di ripetere le somme versate in annualità successive, trattandosi di versamenti a titolo di canone di concessione (COSAP), quindi di titolo diverso da quelli oggetto della presente controversia.

Va conseguentemente cassata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, dichiarata la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla Tosap rimesse le parti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità

PQM

Cassa la sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma, dichiara la giurisdizione del giudice tributario, rimette le parti dinanzi